



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Attività Produttive

Ordinanza n. 220

Del 5 DIC. 2008

Prot. N. 176/08

del 10/12/08

OGGETTO: modifica ed integrazione dell'Ordinanza n. 215 del 01/12/2008.

IL SINDACO

- Vista l'Ordinanza n. 19 del 05/02/2003 con la quale veniva disciplinata l'adduzione dei rifiuti solidi urbani nei cassonetti di raccolta per l'ulteriore smaltimento a discarica;
- viste le Ordinanze n. 47 del 01/04/2008, n. 62 del 30/04/2008 e n. 215 del 01/12/2008 con le quali veniva modificata e integrata l'Ordinanza n. 19 del 05/02/2003;
- vista la richiesta degli operatori ecologici che preferiscono riposarsi la domenica piuttosto che il lunedì;
- visto che fino ad oggi, la soluzione di non conferire i rifiuti solidi urbani nei cassonetti nella giornata di lunedì, non ha riscosso molto successo presso la cittadinanza;
- visto l'esito della riunione tenutasi in data 26/11/2008 presso i locali della Società d'ambito GE.SA. AG.2 S.p.a. con la quale veniva disciplinata l'adduzione dei rifiuti solidi urbani nei cassonetti di raccolta per l'ulteriore smaltimento a discarica;
- ritenuto necessario intervenire per riorganizzare gli orari di conferimento dei rifiuti solidi urbani;
- visto il regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani del 03/04/2002;
- visti i decreti legislativi 22/97 e 389/97;
- visto l'art. 16 della legge 16/01/2003 a modifica del D. lgs. 267/00;

ORDINA

1. E' assolutamente vietato versare, abbandonare o depositare sul suolo comunale materiali di rifiuto solidi o liquidi di qualsiasi natura;
2. il conferimento nei cassonetti di raccolta dei rifiuti urbani dovrà avvenire dalla domenica al venerdì, nonché nei giorni festivi, tramite sacchetti di plastica chiusi, di uso privato, dalle ore 18,00 alle ore 06,00;
3. divieto assoluto del conferimento dei rifiuti urbani il sabato e nei giorni prefestivi per la mancanza del servizio di smaltimento nel giorno successivo;
4. eventuali rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione saranno posati dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle ore 06,00 accanto ai cassonetti per la raccolta differenziata;

5. è vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. In tale caso l'utente deve utilizzare il cassonetto più vicino e segnalare l'inconveniente all'Ente gestore;
6. è fatto divieto di utilizzare i contenitori per il conferimento di rifiuti ingombranti;
7. l'utente deve farsi carico di chiudere gli sportelli del cassonetto dopo l'uso;
8. è vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, fermo restando la possibilità di inoltrare all'Ente gestore, motivata richiesta in tal senso;
9. è vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura (manifesti, targhette adesive, ecc..) fatto salvo quando espressamente autorizzato dall'Ente gestore;
10. è vietato l'incendio dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata;
11. i beni per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie e condizionatori d'aria) devono essere consegnati a cura del detentore al rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente o essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o degli appositi centri di raccolta;
12. i produttori di rifiuti speciali (da attività agricole e agro-industriali, derivanti dalle attività di demolizione nonché rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, rifiuti di lavorazione industriale, artigianale, commerciale, di attività di servizio, da attività sanitaria, di macchinari e apparecchiature deteriorate e obsolete, i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e le loro parti, i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque e degli altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento da fumi) devono assolvere i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 16 del D. lgs. 22/97;
13. i proprietari di aree private o chi ne ha la disponibilità, qualunque sia l'uso e la loro destinazione, sono obbligati costantemente a mantenere libere da ogni sorta di rifiuto o materiale, anche abbandonato da terzi, che possa recare nocimento all'igiene ed al decoro dell'ambiente;
14. sarà applicata ai trasgressori della presente ordinanza, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 154,00, se il conferimento ai cassonetti avviene fuori dall'orario previsto e l'abbandono sul suolo riguarda liquidi o rifiuti non pericolosi.

Soggiace alla stessa sanzione chi violi le disposizioni di cui ai punti 4, 5, 6 e 7.

E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 chiunque violi le disposizioni di cui ai punti 8, 9 e 10.

Sarà applicata ai trasgressori una sanzione da € 103,00 a € 619,00 se l'abbandono riguarda i beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa.

Negli altri casi saranno applicate le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il Comando della Polizia Municipale e tutte le forze dell'ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.



IL SINDACO